# REPUBBLICA ITALIANA



# REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;

**VISTO** il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Rosaria Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura;

VISTA la L.R. n. 25 del 9/06/1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;

VISTO l'art.3 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/5/2001 recante disposizioni in materia di agriturismo;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 2/8/2002 d'istituzione delle strade e delle rotte del vino;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.355 del 30/12/99 che sopprime la Commissione Regionale per l'Agriturismo;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 576 del 01 aprile 2009 in materia di accreditamento di aziende e fattorie didattiche:

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 1661 del 10/08/2009 e successive modifiche recante disposizioni in materia di agriturismo;

VISTA la legge regionale del 26 febbraio 2010 n. 3 "disciplina dell'agriturismo in Sicilia";

**VISTO** il D.D.G. N° 579 del 17 giugno 2010 con il quale è stato articolato il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

**VISTO** il D.D.G. N. 650 del 30 giugno 2010, con il quale sono state definite l'assetto organizzativo e le principali competenze delle strutture del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

**CONSIDERATA** la necessità di modificare le attuali disposizioni in materia di accreditamento delle aziende e fattorie didattiche, mediante la sostituzione integrale del DDG n. 576 del 01 aprile 2009:

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

# DECRETA

# Art. 1

Le attività culturali e didattiche di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.228 del 18 maggio 2001 sono considerate, a tutti gli effetti, attività agrituristiche. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai sensi del presente decreto, che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di comunicazione d'inizio attività al Comune competente. A riguardo, si applicano le disposizioni del Decreto Dirigenziale n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo.

Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, ed in eventuale associazione con l'attività di degustazione.

## Art. 2

Le aziende agricole che esercitano le attività di cui al precedente art. 1 devono acquisire, preventivamente, specifico accreditamento rilasciato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. Ai titolari delle aziende accreditate è consentito l'utilizzo del termine "Azienda o Fattoria didattica accreditata dalla Regione Siciliana". Il regime di esenzione dell'IVA, previsto dall'art. 10 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è applicabile esclusivamente alle aziende e fattorie didattiche accreditate.

Le modalità dell'accreditamento sono quelle contenute nell'allegato "Disposizioni per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche", che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Art. 3

E'costituita la Commissione Regionale per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche operanti in Sicilia.

La Commissione è composta nel modo seguente:

- Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa n. 31 del Servizio II, in qualità di componente e coordinatore;
- Due Dirigenti competenti in materia, designati dal Dirigente Generale del Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura;
- Due funzionari dell'Unità Operativa 31 del Servizio II, di cui uno con funzioni di componente e segretario.

L'accreditamento viene rilasciato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, con provvedimento a firma del Dirigente del Servizio II, su proposta della Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri.

La Commissione ha validità pari a tre anni dalla data di costituzione, prorogabili a meno di revoca.

#### Art. 4

Le verifiche preventive in loco dei requisiti per l'accreditamento, sono di competenza del Servizio II U.O. 31, che può delegare tale adempimento agli Ispettorati Provinciali Agricoltura.

La verifica triennale inerente il mantenimento dei requisiti delle aziende o fattorie accreditate è a cura del Servizio II U.O. 31 e degli Ispettorati Provinciali Agricoltura.

Sulla base degli esiti delle verifiche, l'accreditamento di cui all'art.2 può essere temporaneamente sospeso o revocato in via definitiva, previo parere della Commissione di cui al precedente art.3, giusta comunicazione da effettuare anche al Comune competente.

# Art. 5

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Azienda o Fattoria didattica accreditata dalla Regione Siciliana" da parte di aziende agricole sprovviste dell'accreditamento di cui all'art.2, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.14 della L.R. n. 25/94 e successive.

# Art. 6

Il presente Decreto sostituisce integralmente il Decreto Dirigenziale n. 576 del 01 aprile 2009. Sono fatti salvi gli accreditamenti già rilasciati in applicazione delle precedenti disposizioni.

# Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 27/10/2010

IL DIRIGENTE GENERALE (Rosaria Barresi)